

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI INTEGRATIVI DELLE RETTE RICOVERO

art 1) Definizione

Il contributo integrativo della retta di ricovero dell'anziano in struttura protetta è l'intervento di natura economica che il Comune pone a proprio carico a favore di anziani residenti sul territorio del comune ed inseriti nella rete dei servizi socio sanitari.

L'integrazione ha luogo solo nel caso in cui l'anziano, con i propri redditi e patrimoni mobiliari ed immobiliari, non sia in grado di provvedere al pagamento integrale della retta dovuta per la prestazione di ricovero ed assistenza di cui fruisce.

art. 2) Finalità

L'erogazione del contributo integrativo della retta di ricovero ha lo scopo di garantire all'anziano non autosufficiente, ovvero a rischio di non autosufficienza, che versi in condizioni economiche di bisogno, il corretto e completo percorso assistenziale di cui necessita, nel rispetto del principio di eguaglianza dell'intervento assistenziale a parità di bisogni.

art 3) Domanda ed istruttoria

Per poter beneficiare dell'integrazione della retta, l'anziano, ovvero chi ne cura gli interessi in quanto munito di poteri di rappresentanza, rivolge domanda al Comune corredata dall'attestazione ISEE.

Nella domanda, che deve indicare l'importo della retta da pagare, può essere richiesta la conservazione di una quota del reddito dell'anziano pari al 25% della pensione minima INPS, così come stabilito dall'art.5, comma 2 della l.r. 30/98.

Per avere diritto all'integrazione occorre essere residenti anagraficamente nel Comune almeno per il periodo previsto dall'art. 154 del T.U. 18/6/1931 n. 773 e dall'art. 279 del R.D. 6/5/1940 n. 635 e successive modifiche che regolano l'istituto del domicilio di soccorso.

Il competente servizio sociale istruisce la relativa pratica calcolando la quota della retta di ricovero che può essere pagata dall'anziano sia direttamente con il proprio reddito, che a mezzo di eventuali beni immobili o mobili posseduti.

Prima di determinare l'ammontare del contributo comunale, ove possibile, devono essere convocati i parenti tenuti agli alimenti.

In presenza di coniuge, parenti ed affini in linea retta, non vengono convocati i parenti in linea collaterale.

art 4) Retta ed obblighi a carico dell'anziano

L'anziano è tenuto a pagare la retta di ricovero nella struttura protetta, facente parte della rete dei servizi, con qualsiasi bene o disponibilità finanziaria di cui disponga, ed in particolare con:

- a) l'ammontare dei proventi derivanti dai trattamenti economici di qualsiasi natura in godimento;
- b) l'ammontare del proprio patrimonio mobiliare (a mero titolo esemplificativo depositi bancari, titoli di credito, proventi di attività finanziarie ecc.) facendo salva una franchigia di E 5.000,00; detta franchigia, al momento del decesso dell'anziano, al netto delle spese funerarie, deve essere versata dagli eredi al Comune a copertura di eventuali crediti vantati dal Comune stesso;

- c) il patrimonio immobiliare mediante impegni sul patrimonio stesso di importo corrispondente a quanto necessario per pagare l'intera retta e fino alla concorrenza del valore del bene immobile;
- d) i beni mobili.

Il Comune, in caso di inadempienza all'obbligo di contribuzione, adotta le misure necessarie, comprese quelle giudiziali, nei confronti degli obbligati ai fini del presente regolamento.

art 5) Concorso dei parenti obbligati

I parenti tenuti agli alimenti partecipano alla copertura della retta di ricovero, che l'anziano non è in grado di corrispondere, fatte salve le situazioni di disagio socio-economico ricomprese nella soglia isee prevista dall'art 11 del vigente "Regolamento per l'erogazione di interventi servizi ed emolumenti economici del sistema integrato dei servizi sociali"

art 6) Ammissione a beneficio

L'integrazione a carico del Comune della retta di ricovero che l'anziano e gli eventuali parenti tenuti agli alimenti non sono in grado di corrispondere in forza di quanto stabilito dai precedenti Artt. 4-5), è stabilita all'esito dell'istruttoria esperita dall'ufficio dei servizi sociali in base ai principi di cui al presente regolamento.

Il Comune, al fine dell'erogazione del contributo, e qualora la situazione reddituale e patrimoniale dell'anziano lo consenta, è tenuto ad assumere tutte le garanzie, personali o reali, per il recupero delle somme erogate a favore del beneficiario del trattamento contributivo; a tal fine può pretendere la costituzione di pegni su beni mobili, ipoteche su immobili e qualsiasi altro genere di adeguata garanzia.

Ai fini dell'ammissione alla prosecuzione del beneficio, l'anziano già beneficiario dell'erogazione in forza della normativa previgente deve, a pena di decadenza dal diritto al ricevimento del contributo, essere in regola con le obbligazioni previste a suo carico dal presente regolamento.

art 7) Norme transitorie e finali

Tale regolamento sarà immediatamente esecutivo a decorrere dalla sua vazione da parte del Consiglio Comunale e dei successivi incombenti di legge.